



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Regolamento per la disciplina del lavoro a distanza, ex Titolo III CCNL comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, Capo I "lavoro agile" e Capo II "Altre forme di lavoro a distanza"

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- i. Il presente Regolamento disciplina il lavoro a distanza, ex *Titolo III CCNL comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021*, di cui il lavoro agile, ex *Capo I titolo III CNL 2019-2021*, e altre forme di lavoro a distanza, ex *Capo II titolo III CNL 2019-2021*, di cui art. 16 recante "Lavoro da remoto";
- ii. ai sensi dell'art. 30 c. 9 - b5 del CCNL 2019-2021 i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi sono stati oggetto di confronto sindacale.

Art.2 – Quadro normativo di riferimento

- i. Titolo III CCNL comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;
- ii. Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*;
- iii. Art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo";

Art. 3 – Ambiti di applicazione e categorie professionali destinatarie del Regolamento

- i. Il lavoro a distanza si applica a quelle categorie professionali, previste all'art. 10, comma 1, del CCNL comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, la cui delocalizzazione del servizio dalle sedi di ordinario svolgimento risulti compatibile con le attività svolte e con le esigenze organizzative della scuola;
- ii. L'art. 12, comma 2, del CNL 2019-2021 recita "...omissis... l'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili."; sono pertanto individuate come attività effettuabili in lavoro agile tutte le attività amministrativo-contabili effettuate con software in cloud certificati messi a disposizione dalla scuola o dagli specifici Ministeri di interesse, per mezzo di un video terminale e di una connessione internet, altresì che permettono un team work da remoto per mezzo di strumenti informatici quali PEO, PEC o telefono;
- iii. considerate le attività individuate al comma ii. del presente articolo si individuano, tra le categorie professionali di cui all'art. 10, comma 1, CCNL 2019-2021, gli assistenti amministrativi e il Direttore SGA quali destinatari di questo testo;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- iv. È destinatario il personale individuato, di cui al comma *iii.*, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o parziale, ex. Art. 12, comma 1, del CCNL 2019-2021;
- v. Si applica l'art. 11, comma 4, del CCNL 2019-2021 recante *"Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo."*;
- vi. Si applica l'art. 11, comma 5, del CCNL 2019-2021 recante *"L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della qualità della prestazione e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza."*

Art. 4 – Contingente minimo di personale in presenza

- i. Considerata l'attività giornaliera di apertura all'utenza si determina un contingente minimo di personale in presenza per le attività di sportello diretto e telefonico al pubblico di nr. 2 (due) unità, comprensive del Direttore SGA;
- ii. Al fine di garantire il servizio, in condizioni eccezionali, si può prevedere in via transitoria, ma mai permanente, deroga al comma *i.* del presente articolo.

CAPITOLO I

Lavoro Agile – Definizione e criteri generali di regolamentazione

Art. 5 – Definizione di Lavoro Agile

- i. L' Art. 11, comma 1, del CCNL 2019-2021 definisce il lavoro agile: *"Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile."*

Art. 6 – Criteri generali di regolamentazione

- i. L'Art. 11, comma 2, del CCNL 2019-2021 recita *"Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi*



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017. ", si definisce pertanto quanto segue;

Art. 7 – Definizione del numero di giornate di lavoro in modalità agile ammissibili, criteri generali di organizzazione del lavoro agile e esercizio del potere direttivo e di controllo

- i.* L'attività di lavoro viene svolta in maniera mista, con giornate di lavoro svolte interamente presso la sede di assegnazione ordinaria e giornate svolte interamente in modalità agile da concordare, con prioritaria attenzione alle esigenze di servizio;
- ii.* Il numero massimo di giornate di lavoro settimanali effettuabili in modalità agile è di 2 (due);
- iii.* Le stesse sono, preferenzialmente, non consecutive;
- iv.* È ammesso il recupero delle giornate non usufruite o, per comprovate ragioni, la fruizione anticipata e continuativa delle stesse per un massimo di 8 (otto) giorni mensili; il numero massimo di giorni è ricalcolato proporzionalmente qualora l'accoglimento della domanda di lavoro agile avvenga durante il mese;
- v.* Per comprovate e documentate ragioni di necessità è ammessa una deroga ai punti i, ii e iii del presente capitolo, previa valutazione del Dirigente scolastico acquisito, ove previsto, il parere del Direttore SGA;
- vi.* Il lavoro in modalità agile è svolto per obiettivi; gli obiettivi sono definiti dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, con raggiungimento di target a lungo termine e a breve termine; gli obiettivi sono definiti in coerenza con il PTOF e con il Piano delle Attività;
- vii.* Gli obiettivi a breve termine di cui al comma vi. del presente articolo sono determinati con frequenza settimanale o minore qualora sopraggiungano esigenze di servizio non prevedibili;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- viii. Al lavoratore in modalità agile possono essere affidate dal Dirigente o dal Direttore SGA ulteriori attività o compiti, non previste dagli obiettivi di cui al comma vi. di questo articolo, durante le fasce di contattabilità di cui ai successivi articoli;
- ix. Il Dirigente scolastico e il dipendente ammesso allo svolgimento del lavoro agile, sottoscrivono un accordo individuale il quale disciplina le modalità di svolgimento del lavoro agile, in coerenza con il seguente Regolamento e con la normativa vigente;
- x. Visto l'art. 13, comma 1, lettera a, del CCNL 2019-2021 recante "...omissis... lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;" si individua la durata massima dell'accordo individuale con il termine dell'anno scolastico di stipula;
- xi. La richiesta di lavoro agile può avvenire sino al termine dell'anno scolastico o per frazioni dello stesso;
- xii. Il lavoratore in modalità agile garantisce il raggiungimento qualitativo e quantitativo degli obiettivi con i medesimi standard raggiunti con il lavoro in presenza;
- xiii. Il dipendente in lavoro agile autocertifica quotidianamente, con apposito modello cartaceo o elettronico, il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi concordati, nonché il completamento, parziale o totale, delle attività a lui affidate;
- xiv. Il Direttore SGA recepisce le dichiarazioni di cui al punto ix. e valuta quantitativamente e qualitativamente, con frequenza settimanale, l'attività del singolo dipendente svolta in modalità agile, applicando degli standard di valutazione, ove possibile, oggettivi e comunicando tempestivamente al Dirigente eventuali disservizi correlati alla concessione del lavoro in modalità agile;
- xv. Il Dirigente comunica al dipendente che svolge attività in modalità agile le eventuali criticità rilevate di cui al comma xiv. e pianifica con esso delle strategie volte alla correzione delle stesse;
- xvi. Il rilievo di una performance inadeguata dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo, dato atto dell'impossibilità di applicare strategie volte al miglioramento della stessa, è motivo di recesso senza preavviso dall'accordo individuale da parte della Pubblica Amministrazione;

Art. 8 – Criteri generici per la definizione del luogo di lavoro in modalità agile

- i. Il lavoratore identifica discrezionalmente un luogo di lavoro per il lavoro in modalità agile, attenendosi alle prescrizioni riportate nei successivi articoli;
- ii. L'amministrazione, in ragione dell'affidamento di compiti che lo richiedano, si riserva di concordare con il lavoratore i luoghi ove è possibile svolgere l'attività.



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>**Art. 9 – Applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

- i.* In ottemperanza all'Art. 22, comma 2, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *"Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali."* la postazione di lavoro in modalità agile è individuata tenendo conto dell'informativa di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (*"Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile"*), fornita dal datore di lavoro;
- ii.* L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per la mancata applicazione del comma *i.* del presente articolo;

Art. 10 – Salvaguardia e protezione delle informazioni e dei dati personali in possesso dell'Amministrazione

- i.* Il lavoratore è tenuto ad individuare un luogo di lavoro che garantisca *"la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso"*, ex. Art. 11, comma 2, CCNL 2019-2021;
- ii.* Il lavoratore è tenuto ad utilizzare i software fornitigli in dotazione, applicare le misure di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. contenente il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica adottate dall'Amministrazione;
- iii.* Per le ragioni esposte ai commi *i.* e *ii.* del presente articolo non è mai ammesso l'utilizzo di reti pubbliche per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

Art. 10 – Operatività del luogo di lavoro in modalità agile e regolamentazione delle problematiche di natura tecnica

- i.* Il lavoratore è tenuto ad individuare un luogo di lavoro in cui sia garantita la *"piena operatività"* della dotazione informatica, ex. Art. 11, comma 2, CCNL 2019-2021;
- ii.* Con piena operatività si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, presenza di una fonte di alimentazione elettrica e di una rete internet;
- iii.* In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica si applica l'art. 14, comma 4, del CCNL 2019-2021 recante *"In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia"*



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro."

Art. 10 bis – Obblighi di diligenza e disciplina

- i. Il lavoratore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei lavoratori pubblici e il Codice disciplinare di cui al Titolo V del CCNL 2019-2021, a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Dirigente scolastico e dal Direttore SGA relativamente all'esecuzione del lavoro.

Art. 10 Ter – Dotazioni informatiche

- i. Le dotazioni informatiche utili allo svolgimento del lavoro in modalità agile sono, compatibilmente alle disponibilità dell'Istituto, fornite dalla scuola su richiesta del dipendente;
- ii. Il lavoratore in lavoro agile che utilizzi gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione assume gli obblighi del comodatario nei riguardi dell'attrezzatura affidatagli ed è tenuto a restituirla funzionante al termine dello svolgimento della propria attività. In particolare, è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti al lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari;
- iii. Il lavoratore è civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2051 del Codice Civile per i danni cagionati alle attrezzature in custodia a meno che non provi il caso fortuito;
- iv. Si applica quanto prescritto dall'Art. 11, comma 3, del CCNL 2019-2021 recante *"Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa."*;
- v. E' ammesso l'utilizzo di dotazioni informatiche in possesso del dipendente in lavoro agile purchè rispettino le prescrizioni definite agli artt. 9 e 10;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- vi. La mancata disponibilità di dotazioni informatiche per indisponibilità della Pubblica Amministrazione e/o mancato possesso di dotazioni di cui al comma iv. determina l'esclusione automatica del lavoratore dal lavoro agile;

Art. 11 – Articolazione della prestazione in modalità agile

- i. Il lavoro in modalità agile viene svolto senza vincoli definiti di orario, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, ex art. 11, comma 2, CCNL 2019/2021;
- ii. Il lavoro viene svolto per un massimo di 6 ore e 45 minuti giornaliere, ad eccezione del mercoledì che viene svolto per un massimo di 9 ore;
- iii. Sono sempre rispettati i tempi di riposo ed intervallo previsti a tutela della salute del lavoratore;
- iv. Ai sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera a, del CCNL 2019-2021, si individua una fascia di contattabilità compresa tra le ore 07:30 e le ore 14:42;
- v. Nella fascia di contattabilità il lavoratore in modalità agile, è reperibile telefonicamente, mezzo posta elettronica e con ulteriori modalità telematiche;
- vi. Il lavoratore in modalità agile nella fascia di contattabilità garantisce la massima reperibilità da parte del Dirigente, del Direttore SGA e degli ulteriori assistenti amministrativi;
- vii. L'irreperibilità del lavoratore in modalità agile nella fascia di contattabilità, in assenza di un'adeguata e documentata motivazione, rappresenta motivo di recesso immediato, secondo le successive disposizioni in questo regolamento;
- viii. La fascia oraria di cui al comma iv. del presente articolo non supera mai l'orario medio giornaliero di lavoro;
- ix. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del CCNL 2019-2021 recante *"Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione"*, al di fuori della fascia di contattabilità il lavoratore in modalità agile esercita il proprio diritto alla disconnessione;
- x. L'operatività propedeutica al raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine affidati al lavoratore, nonché di attività e compiti, non coincide necessariamente con la fascia di contattabilità;
- xi. Il dipendente in lavoro in modalità agile autocertifica quotidianamente, con apposito modello, il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

concordati, nonché il completamento, parziale o totale, delle attività a lui affidate;

- xii. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del CCNL 2019-2021 recante "Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.";
- xiii. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 2019-2021 recante "*Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.*";
- xiv. Ai sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera b, del CCNL 2019-2021 si applica la seguente fascia di inoperabilità, compresa tra le ore 07:30 del giorno di svolgimento del lavoro in modalità agile alle ore 19:30 del giorno successivo;
- xv. Durante la fascia di inoperabilità il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa;
- xvi. La fascia di inoperabilità comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore è tenuto.
- xvii. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, ex art. 14, comma 5, del CCNL 2019-2021;
- xviii. La variazione della modalità di servizio da agile a ordinaria è comunicata, mezzo PEO, all'indirizzo e-mail di servizio del dipendente, o in sua assenza a quello dichiarato nella presa di servizio, almeno un giorno prima, ex art. 14, comma 5, del CCNL 2019-2021; ove possibile da tre a due giorni prima;
- xix. Il recupero dei giorni di lavoro agile non usufruiti per esigenze di servizio è previsto con le modalità riportate nell'art. 7, comma iv. di questo regolamento;

Art. 12 – Accordo individuale

- i. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, e 13, comma 1, del CCNL 2019-2021 sono disciplinati con accordo individuale "*l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione*"



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- ii. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del CCNL 2019-2021 *l'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova;*
- iii. Ai sensi dell' art. 13, comma 1, del CCNL 2019-2021 *"L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:*
 - a) *durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;*
 - b) *modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;*
 - c) *modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;*
 - d) *ipotesi di giustificato motivo di recesso;*
 - e) *indicazione delle fasce di cui all'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);*
 - f) *i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;*
 - g) *le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;*
 - h) *l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;*
 - i) *l'eventuale strumentazione che l'amministrazione intenda fornire per la durata dell'accordo individuale. "*
- iv. In merito all'individuazione delle giornate da svolgersi in modalità agile l'accordo individuale può essere siglato in maniera flessibile, con individuazione settimanale delle giornate da svolgersi in presenza e da svolgersi in modalità agile o con una calendarizzazione per fasi, sulla base delle esigenze di servizio e in subordine personali del dipendente;
- v. Anche qualora l'accordo non fosse siglato in maniera flessibile è sempre diritto del lavoratore richiedere una variazione, transitoria o permanente, anche quantitativa, delle giornate di lavoro in modalità agile per comprovate ragioni personali o di servizio; la variazione deve essere richiesta in forma scritta e autorizzata dal Dirigente scolastico;
- vi. In ragione di sopraggiunte e imprevedibili esigenze di servizio il Dirigente può applicare una variazione, quantitativa e/o qualitativa, transitoria o permanente, alle giornate da svolgersi in modalità agile;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- vii. L'accordo contiene, in allegato, l'informativa di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 ("Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile");

Art. 12 bis - Recesso dall'accordo

- i. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lettera c, del CCNL 2019-2021, è ammesso il recesso da ambo le parti con preavviso di 30 giorni;
- ii. Il recesso da parte della Pubblica Amministrazione è sempre motivato;
- iii. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore;
- iv. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 "In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato".
- v. Si applica il comma 2 dell'art. 13, CCNL 2019-2021, recante *"In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato."*

Art. 13 – Accesso al lavoro agile

- i. l'Art. 12, comma 1, cita: *"L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria...omissis..."*; l'accesso al lavoro agile avviene pertanto su richiesta motivata del dipendente di cui all'art. 3, comma iii, del presente Regolamento di Istituto o su proposta della Pubblica Amministrazione, qualora si verificassero fattispecie rispondenti all'art. 11, comma 1, del CCNL 2019-2021 recente *"...omissis... Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa"* e accettazione da parte del dipendente;
- ii. Il lavoratore di cui all'art. 3, comma iv., che intende fare richiesta di ammissione all'istituto del lavoro agile presenta formale istanza al Dirigente;
- iii. La richiesta di cui al comma ii. del presente articolo deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il profilo lavorativo, la tipologia di contratto, il periodo per il quale si richiede la concessione del lavoro agile, la preferenza dei giorni della settimana da svolgere in lavoro agile, la richiesta di dotazioni informatiche o la dichiarazione delle dotazioni informatiche utilizzate nel lavoro agile, il possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 14;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Art. 14 - Definizione dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di lavoro agile e nell'attribuzione delle giornate di lavoro da remoto e in presenza qualora il numero di richieste superasse la disponibilità come da contingente minimo.

- i. L'Art. 12, comma 3, del CCNL 2019-2021 recita *"L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 30, dell'art. 81, dell'art. 123 e dell'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure."*
- ii. In conformità all'art.18, co. 3-bis, L. n. 81/2017, così come modificato dall'art. 1, co. 486, L. n. 145/2018, recante *"«I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) ."è garantita priorità di accesso al lavoro agile:*
 - a) ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- iii. In subordine al comma ii. del seguente articolo, qualora le richieste di attivazione del lavoro agile fossero superiori al numero dei posti previsti, calcolato sulla base del contingente minimo in presenza di cui all'art. 4, si provvederà all'elaborazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità e assegnando il punteggio come dettagliato a seguire, fino a un massimo di 100 punti attribuibili:



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- a) Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017 – punti 20;
 - b) Dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici – punti 8 per il primo figlio – 2,5 ulteriori punti dal 2^{do} figlio minore di 14 anni fino a un massimo di 15 punti in totale;
 - c) Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro – punti 20;
 - d) Dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992 – punti 5;
 - e) Dipendenti residenti in regioni o province diverse da quella della sede di lavoro con percorrenza superiore ai 100 km per i quali sarà preferita la consecutività delle giornate di lavoro a distanza – punti 25;
 - f) Percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro basata sull'utilizzo dei mezzi pubblici o privati su una distanza minima di 30 km tra andata e ritorno – punti 15.
3. I requisiti devono essere comprovati ed in possesso del lavoratore al momento della presentazione della domanda e persistere al momento dell'avvio al lavoro agile o in remoto.
- iv. Se i requisiti dichiarati dovessero successivamente variare, Il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio competente, al fine di permettere lo scorrimento dell'eventuale graduatoria a beneficio di altro lavoratore.
 - v. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nella definizione della graduatoria, il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di priorità.
 - vi. In caso di parità di punteggio verranno applicati i seguenti ulteriori criteri di preferenza in ordine di priorità:
 - a) anzianità di servizio
 - b) anzianità di servizio presso l'I. C. Tozzi di Chianciano Terme (SI).
 - vii. In caso di figli adottivi o di minori in affidato, per "età" non sarà presa in considerazione l'età anagrafica, bensì il numero di anni dall'ingresso in famiglia del minore.
 - viii. I criteri di cui sopra si applicano anche nell'accoglimento delle preferenze dei giorni settimanali da svolgere in remoto e in presenza, e nell'eventuale assegnazione di dispositivi informatici su richiesta qualora la disponibilità della scuola non coprisse le richieste;



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

CAPO II

Lavoro da remoto

Art. 15 – Definizione di lavoro da remoto

- i.* Nel lavoro a distanza il dipendente effettua il proprio servizio in una sede, previo accordo con la pubblica amministrazione, diversa dalla sede di lavoro ordinaria, rispettando l'orario di servizio prescritto dal piano delle attività e garantendo la continuità lavorativa nella suddetta fascia oraria;
- ii.* Il lavoro da remoto può essere considerata quindi una trasposizione dell'attività lavorativa ordinaria, con i limiti del servizio prestato da remoto, presso una sede diversa dall'ordinaria sede di ufficio;
- iii.* L'amministrazione a fronte di eventuali costi da sostenere per l'espletamento del controllo preventivo della sede di lavoro da remoto di cui sotto, si riserva di rigettare le richieste di accesso al lavoro da remoto qualora sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro agile di cui al CAPO I;

Art. 16 – Sede di lavoro da remoto

- iv.* E' ammesso il telelavoro domiciliare, di norma al domicilio del dipendente o presso ulteriore sede idonea concordata con la Pubblica Amministrazione;
- v.* Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 2019-2021, la sede di lavoro individuata per il lavoro da remoto è soggetta a controllo preventivo, in fase di avvio e successivamente semestrale, da parte dell'Istituto, in particolar modo per la valutazione del rischio di infortuni;
- vi.* L'amministrazione concorda con il dipendente la data e le modalità per il controllo di cui al comma *iii.* di questo articolo;
- vii.* La sede di lavoro da remoto concordata con la scuola deve essere intesa come esclusiva ed è passibile di variazione solo previo consenso della pubblica amministrazione rilasciato a seguito dei controlli al comma *iii.* di questo articolo.

Art. 17 - Definizione del numero di giornate di lavoro da remoto ammissibili, criteri generali di organizzazione del lavoro da remoto

- i.* L'attività da remoto è svolta secondo piano delle attività, con priorità per le attività remotizzabili e non differibili;
- ii.* Per i restanti punti si applica l'art. 7, CAPO I, esclusi i commi *xxi.*, *xxii.*,
- iii.* Nell'art. 7 la locuzione "obiettivi a breve e lungo termine" è sostituita con "attività svolta secondo piano delle attività".



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>**Art. 18 - Salvaguardia e protezione delle informazioni e dei dati personali in possesso dell'Amministrazione**

- i.* Si applica l'art. 10, CAPO I, escluso il comma *i.*.

Art. 19 – Operatività del luogo di lavoro in modalità agile e regolamentazione delle problematiche di natura tecnica

- i.* Si applica l'art. 10, comma *iii.*, CAPO I, ex. Art. 16, comma 5, CCNL 2019-2021.

Art. 20 – Obblighi di diligenza e disciplina

- i.* Si applica l'art. 10 bis, CAPO I.

Art. 21 Ter – dotazioni informatiche

- i.* Si applica l'art. 10 ter, CAPO I;

Art. 22 – Articolazione della prestazione da remoto

Il lavoro da remoto si svolge nelle fasce orarie previste da piano delle attività, con le medesime deroghe e flessibilità, nella giornata di svolgimento.

- i.* L'inizio e la fine dell'attività lavorativa da remoto sono comunicate mezzo PEO o PEC dal dipendente in lavoro a distanza;
- ii.* Nell'orario di servizio il dipendente si rende contattabile mezzo PEO, PEC e/o telefonicamente dal Dirigente, dal Direttore SGA e dagli ulteriori assistenti amministrativi;
- iii.* Durante il servizio svolto da remoto il dipendente svolge le attività assegnategli, come da piano delle attività, ed eventualmente compiti o incarichi prescritti dal Dirigente o dal Direttore SGA;
- iv.* Viene data priorità di svolgimento alle attività remotizzabili.

Art. 23 – Accordo individuale

- i.* SI applica l'art. 12, CAPO I, escluso il comma *xi.*, lettera e.

Art. 24 - Recesso dall'accordo

- i.* Si applica quanto all'art. 12 bis, CAPO I.

Art. 25 – Accesso al lavoro da remoto

- i.* Si applica quanto all'art. 13, CAPO I.



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Art. 26 - Definizione dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di lavoro da remoto e nell'attribuzione delle giornate di lavoro da remoto e in presenza qualora il numero di richieste superasse la disponibilità come da contingente minimo

- i. Si applica l'art. 14, CAPO I.

Art. 27 – Norme transitorie e finali

- i. Per quanto attiene agli aspetti assicurativi e previdenziali e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 28 – Pubblicità e Trasparenza

- i. Il presente Regolamento è adottato con decreto dirigenziale e pubblicato all'Albo e in Amministrazione Trasparente. Suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutto il personale interessato.

Il presente Regolamento è stato approvato durante la Contrattazione Integrativa di Istituto tenutosi in data 27/11/2025 ai sensi dell'art. 30 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021.

Le RSU di Istituto:

Bessi Emanuela
(F.to Digitalmente)

Giglioni Giampiero
(F.to Digitalmente)

Vivolo Irene Maria Giovanna
(F.to Digitalmente)

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Paola Colò
(F.to Digitalmente)



Elenco firmatari

Paola Colo'

Firma di Paola Colo'

Firma

Emanuela Bessi

Firma di Emanuela Bessi

Firma

Giampiero Giglioni

Firma di Giampiero Giglioni

Firma

Irene Maria Giovanna Vivolo

Firma di Irene Maria Giovanna Vivolo

Firma